



Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 14/01/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "CASA DI RICOVERO PER VECCHI DI AMBO I SESSI POVERI ED INABILI AL LAVORO", IN AVELLINO. AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE BENE IMMOBILE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

a. l'ente "Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri ed inabili al lavoro", in Avellino, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex L. 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

b. il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c. la disciplina recata dal decreto delegato, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;

d. a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

premesso, altresì, che:

e. l'IPAB "Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri ed inabili al lavoro" presta assistenza alle persone anziane attraverso la gestione di due strutture residenziali in Avellino;

f. l'istituzione in parola dispone di un cospicuo patrimonio derivante da lasciti testamentari;

vista la deliberazione n. 4 del 18 marzo 2010 con la quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB ha avviato la procedura funzionale al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione dell'appezzamento di terreno sito in Avellino, alla contrada San Tommaso, censito al catasto dei terreni del comune di Avellino al foglio 27, particelle 703 e 704, a motivo della necessità di reperire le risorse finanziarie da destinare alla esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza dei complessi immobiliari che ospitano le attività istituzionali dell'ente;

preso atto:

a. della deliberazione n. 10 del 13 luglio 2010 con la quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB ha approvato il programma di pubblico interesse alla alienazione del bene patrimoniale di cui alla deliberazione n. 4/2010;

b. della deliberazione n. 12 del 14 settembre 2010 con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituzione ha approvato la perizia asseverata di stima del valore di mercato dell'appezzamento di terreno sito in Avellino, alla contrada San Tommaso, censito al catasto dei terreni del comune di Avellino al foglio 27, particelle 703 e 704;

c. della deliberazione n. 53 del 14 giugno 2010 con la quale il consiglio comunale di Avellino ha espresso parere favorevole all'attivazione della procedura finalizzata alla alienazione del bene immobile periziato di proprietà dell'IPAB;

vista la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 recante "Regolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza";

acclarato che nella fattispecie non necessita il parere dei comuni associati interessati in quanto il territorio del comune di Avellino, nel cui ambito l'IPAB ha sede e svolge le attività, coincide con l'estensione territoriale dell'ambito sociale A3;

rilevato che il bene immobiliare da alienare è nella piena disponibilità dell'IPAB;

considerato che:

a. l'alienazione del bene immobiliare periziato è motivata dalla necessità di ricavare le risorse finanziarie, altrimenti non reperibili nel bilancio gestionale dell'IPAB, da destinare alla copertura delle spese preventivate per la esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza delle sedi istituzionali in Avellino, al viale Italia, 205, e alla contrada San Tommaso, 45/a, a tutela degli interessi dell'istituzione e delle persone anziane ospitate e a garanzia della continuità delle attività istituzionali;

b. l'alienazione del bene avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

c. i proventi derivanti dalla alienazione del bene immobiliare individuato dall'amministrazione dell'IPAB saranno impiegati nel miglioramento del patrimonio esistente ai sensi dell'articolo 28 della legge 6972/1890;

d. in particolare, il reimpiego dei proventi della vendita del bene nel miglioramento del patrimonio esistente, ai sensi dell'articolo 28 della legge 6972/1890, sarà destinato all'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza delle sedi istituzionali e propedeutico alla prosecuzione del programma di pubblico interesse, finalizzato alla cura e ricovero degli anziani di entrambi i sessi ed inabili al lavoro, svolto dall'Ipab in parola e richiesto quale presupposto per l'autorizzazione in deroga al divieto di alienazione dei beni immobili ex art. 8 LR 14/84;

ritenuto, attesa la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse, che ricorrono le condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla alienazione del bene immobiliare periziato, in deroga al divieto sancito dall'articolo 8 della legge regionale n. 14/1984;

visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di:

1. autorizzare, in deroga al divieto di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14, l'alienazione del bene immobiliare sito in Avellino, alla contrada San Tommaso, censito al catasto dei terreni del comune di Avellino al foglio 27, particelle 703 e 704, di proprietà dell'IPAB "Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri ed inabili al lavoro", in Avellino, i cui proventi saranno impiegati nel miglioramento del patrimonio esistente ai sensi dell'articolo 28 della legge 6972/1890;

2. che il reimpiego dei proventi della vendita del bene nel miglioramento del patrimonio esistente, ai sensi dell'articolo 28 della legge 6972/1890, sarà destinato all'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza delle sedi istituzionali e propedeutico alla prosecuzione del programma di pubblico interesse, finalizzato alla cura e ricovero degli anziani di entrambi i sessi ed inabili al lavoro, svolto dall'Ipab in parola e richiesto quale presupposto per l'autorizzazione in deroga al divieto di alienazione dei beni immobili ex art. 8 LR 14/84;

3. inviare la presente deliberazione all'IPAB "Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri ed inabili al lavoro" e al Comune di Avellino.

4. trasmettere la presente al Settore, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC ed al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza.